

**p.a. 82/2018 Supporto Logistico Polizia Municipale.
Quesiti del 28/11/2018**

Domanda 1.

Si chiede conferma che nei casi di notifica con esito a destinatario sconosciuto o trasferito e nei casi di compiuta giacenza la notifica sarà considerata correttamente effettuata e pertanto retribuibile e che saranno retribuite anche le eventuali successive rinotifiche;

Risposta.

Si conferma. Come chiarito dal Capitolato speciale, per quanto concerne il servizio di notifica, la prestazione modulare retribuibile è costituita dalla notificazione "giuridicamente valida", debitamente completata con gli adempimenti di reso, tracciatura e acquisizione a sistema. Ciò vale anche per le ipotesi di notifica ex artt. 140, 143, 145 c.p.c. ecc. Anche le rinotifiche, saranno retribuite a parte, salvo il caso, che si tratti di rinotifica dovuta ad errore di indirizzo o destinatario imputabile all'affidatario del servizio (es. errore di indirizzo, in presenza di dato già corretto acquisibile a sistema e non corretto sul gestionale).

Domanda 2.

Si chiede di chiarire la risposta alla domanda n. 13 dei quesiti del 14/11/2018 relativa alla fatturazione separata per i servizi di recapito/notifica dalla stampa. In presenza di un lotto unico indivisibile si chiede conferma che la Società che eseguirà l'attività di stampa emetterà fatture proprie distinte dalla società che svolgerà il servizio di notifica.

Risposta.

Qualora la ditta che opera la stampa sia soggetto diverso dalla ditta che effettua la notifica, ma pur sempre componente il soggetto aggiudicatario (es. RTI, consorzio ordinario, ecc.), la fattura dovrà essere emessa separatamente ed inviata insieme alle altre fatture per la liquidazione, a cura della ditta rappresentante il soggetto aggiudicatario (es. mandataria, in caso di RTI). Tuttavia, la struttura dei corrispettivi non è modificabile. Pertanto, le prestazioni fatturabili sono solo quelle previste all'allegato 1f1 ed all'allegato 1f2. Sarebbe perciò consigliabile suddividere le competenze ad es. di un RTI, tenendo conto di prestazioni unitarie. Non è però, in linea di principio vietato, che, ferma restando la completezza e regolarità della prestazione complessiva e fermo restando il corrispettivo complessivo della singola prestazione modulare, così come risultante dallo sconto in sede di gara, i due soggetti possano fatturare separatamente "pro quota" le parti di competenza, ferma restando l'esigenza di una trasmissione unitaria delle fatture e di un documento di rendicontazione di sintesi, per la liquidazione che avverrà soltanto a seguito di verifica di prestazioni modulari complete e regolari.

In caso di subappaltatore, il pagamento della fattura dovrà, invece, avvenire a cura dell'aggiudicatario ed i relativi costi dovranno essere recuperati attraverso il corrispettivo dell'appalto.

In tal caso, come previsto dall'art. 9 del Capitolato, "l'affidatario, sarà inoltre obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al subprestatore di servizi ed al subfornitore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente."

Domanda 3

In riferimento all'attività di invio dei preavvisi telematici, prevista a pag. 7 dell'Allegato 1B e inserita nella tabella contenuta nella Risposta alla Domanda n.10 dei quesiti del 13/11/2018 pubblicati in data 14/11/2018, si chiede di specificare la tipologia di comunicazione correlata a questa modalità di spedizione e come si configurerebbe l'eventuale suo valore sostitutivo rispetto alle consuete attività di notifica, considerato che non rientra tra le voci a base d'asta e che nella tabella suddetta risulta a volumi crescenti nell'arco del quinquennio di vigenza contrattuale;

Risposta.

Si fa riferimento alla risposta pubblicata sui "quesiti del 20/11/2018", domanda n. 3. La comunicazione avverrà attraverso pec (nel caso di invii automatici del sistema o di invio da parte del personale di vigilanza da terminale), oppure in altra forma elettronica su richiesta del cittadino.

Domanda 4

Allegato 1f1 lettera C:

"ulteriori spedizioni dirette ai sensi degli artt. 139 e ss Cpc o cad" Euro 5,2

Si chiede conferma che per le spedizioni oggetto di questo punto, la tariffa a base d'Asta (€ 5,20) è comprensiva di spese postali e

la CA non integrerà nessuna spesa postale su questa specifica voce di spesa.

Risposta.

Si conferma. In questo caso, si tratta infatti di postalizzazione diretta, per le spedizioni di completamento della notifica, nei casi previsti, da effettuarsi sulla base della licenza postale regionale o nazionale, fermo restando che detti invii postali risultavano (per le sole sanzioni CdS) già liberalizzati in base al testo dell'art. 4 del d.l.vo 261/99 e s.m.i.

Domanda 5

Allegato 1f1 lettera B F G:

Si chiede conferma che per le spedizioni di cui ai punti:

b: notifica ex lege 890/92 e s.m.i. € 6,20

f: comunicazioni al cittadino a mezzo posta ordinaria € 0,60

g: lavorazioni accessorie € 0,70

la base d'Asta è compresa di spese postali e la CA non integrerà nessuna spesa postale su questi punti

Risposta.

Si conferma.

PRECISAZIONI:

Si precisa che nelle risposte ai quesiti del 19/11/2018:

- per mero errore materiale, nell'allegato "Notifiche 2018", sono stati inseriti una seconda volta i dati relativi al 2017. I dati corretti relativi al 2018 e la proiezione per il 2019 sono pubblicati sul sito;

- Si corregge inoltre un'imprecisione contenuta nella risposta alla domanda n. 11: la frase "I volumi medi sono indicati nella tabella di cui al punto 1 su base mensile." Va corretta nel seguente modo "I volumi medi sono facilmente ricavabili dalla tabella di cui sopra ricalcolandoli su base mensile."